

Allegato al contratto di subappalto giusta l'art. 17 del Contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori del Cantone Ticino

Dichiarazione del subappaltatore sul rispetto del CCL

Il subappaltatore

(nome e cognome o ragione sociale, domicilio o sede, indirizzo completo, n. telefono, e-mail)

quale parte integrante del contratto di subappalto stipulato il
(giorno, mese e anno)

con l'appaltatore

(nome e cognome o ragione sociale, domicilio o sede, indirizzo completo, n. telefono, e-mail)

in base a quanto previsto dall'art. 17 del Contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori del Cantone Ticino (di seguito CCL),

conviene, accetta e dichiara esplicitamente quanto segue:

1. È vietato subappaltare a terzi le prestazioni oggetto del suddetto contratto di subappalto. Eccezioni sono ammesse soltanto con il consenso scritto dell'appaltatore e ricadono a loro volta sotto la regolamentazione di cui all'art. 17 CCL. Il committente deve esserne informato. L'art. 17 cpv. 2 CCL vale sia per l'appaltatore principale, sia per il subappaltatore.
2. Il subappaltatore si impegna a rispettare il CCL (che riconosce essere vincolante nei suoi confronti), nonché ad attenersi a tutte le disposizioni legali vigenti nel luogo in cui è fornita la prestazione durante l'intera durata del subappalto.
3. Il subappaltatore autorizza la Commissione paritetica cantonale per i lavori in gesso e d'intonacatura (CPC) ad eseguire le verifiche e le relative procedure (compresa la comminazione di sanzioni in caso di irregolarità) previste nel CCL e riconosce la competenza e la procedura arbitrale giusta gli art. 9 e seg. CCL e relativa Appendice al CCL.
4. Il subappaltatore con domicilio o sede all'estero si impegna a rispettare le disposizioni della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera (RS 823.20) giusta l'art. 5 di quella medesima legge.

5. Il subappaltatore si impegna ad osservare le disposizioni legali e le direttive della SUVA in materia di salute del lavoratore e di prevenzione degli infortuni e, in particolare, le misure di sicurezza sul cantiere indicate nel contratto di appalto principale giusta l'art. 3 dell'Ordinanza sui lavori di costruzione (RS 832.311.141).
6. Il subappaltatore si impegna a registrarsi a proprio nome, indipendentemente dall'appaltatore principale, presso gli istituti di assicurazione sociale (cassa di compensazione AVS e SUVA) e di produrne la prova a prima semplice richiesta dell'appaltatore o del committente.
7. Il subappaltatore si impegna a pagare i contributi sociali e le imposte alla fonte da lui dovuti in base alle leggi sulle assicurazioni sociali e al diritto tributario e di produrre i relativi conteggi e le prove di avvenuto pagamento a prima semplice richiesta dell'appaltatore o del committente. In caso di dubbio, l'appaltatore può chiedere che i premi scaduti siano garantiti oppure pagarli personalmente con effetto liberatorio, deducendoli dalla remunerazione dovuta al subappaltatore.
8. Dati relativi ai lavoratori previsti per l'esecuzione dei lavori oppure del personale fisso dell'azienda/del subappaltatore in Svizzera:

<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Assegnazione alla classe di stipendio/categoria salariale secondo il CCL</i>	<i>Salario minimo mensile oppure orario secondo il CCL</i>

(per ulteriori lavoratori inserire quanto richiesto nella tabella separato da virgole, una linea per lavoratore)

Luogo e data

Il subappaltatore

(firma del subappaltatore o, in caso di persona giuridica, di un suo valido rappresentante)